



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 23

Giunta con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARRESE	TOMMASO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE LORENZI	ALESSANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DIMA	LUCIO	Giudice

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 1549/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/07/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

2452/23/14

PRONUNCIATA IL:

4 LUG. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28 NOV. 2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull'appello n. 1549/09
depositato il 03/06/2009

- avverso la sentenza n. 249/4/08
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
proposta dall'ufficio: COMUNE DI GALLIPOLI
difeso da:

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Tornese




controparte:

rappresentato da:

in qualità di procuratore

difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

rappresentante difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE



www.commercialistatelematico.com

terzi chiamati in causa:

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Il Comune di _____ ha proposto, con distinti atti, appello avverso le sentenze n. 249 e 250 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in data 21 febbraio-30 maggio 2008, che su ricorso della _____ s _____, ha annullato le cartelle di pagamento relative a Tarsu degli anni 2005 e 2006 per motivi di merito, ritenendole, nel contempo sotto l'aspetto formale del tutto valide ed efficaci.

Nel contempo la società ha, poi, proposto appello avverso la sentenza n. 296 emessa dalla stessa Commissione Tributaria di Lecce, ma di diversa sezione, in data 23 aprile-26 giugno 2010 che ha, invece, confermato la legittimità formale e sostanziale della pretesa fiscale, di cui alla cartella di pagamento relativa, sempre alla Tarsu ma dell'anno 2007.

Nei distinti giudizi si sono costituite le parti, chiedendo rispettivamente la riforma e la conferma delle impugnate sentenze.

Questa Commissione di Appello, stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione di tutti i giudizi.

La società, nei giudizi così come riuniti, ha, poi, depositato la sentenza n. 248 del 21 febbraio-30 maggio 2008 della Commissione Tributaria provinciale di Lecce emessa tra le stesse parti degli odierni giudizi di appello, riferita sempre a Tarsu, ma dell'anno 2004, con attestazione da parte del cancelliere di quell'ufficio giudiziario del suo passaggio in giudicato.

Orbene la questione principale oggetto sia delle sentenze impugnate sia della sentenza passata in giudicato, attiene alla applicazione di una stessa ovvero diversa e più onerosa tassazione tra esercizi alberghieri ed abitazioni.

Le sentenze impugnate dal Comune -la n. 249 e 250 del 2008- affermano che

la tassazione debba essere simile, mentre la sentenza impugnata dalla società la n. 296 del 2010 legittima, invece, una tassazione più onerosa per gli esercizi alberghieri.

Orbene la sentenza n. 248 del 2008, passata in cosa giudicata è conforme alle prime ed allora, poiché la sentenza passata in giudicato ha per oggetto il medesimo rapporto di tassazione di quello dell'odierno giudizio -Tarsu sia pure riferita ad annualità diverse- e risolve una questione di diritto fondamentale (equiparazione o differenza tra tassazione per gli alberghi e le residenze) e comune a tutte le cause, ritiene questa Commissione di Appello che essa costituisca giudicato esterno di cui si deve necessariamente tener

conto, anche, nell'odierno giudizio *(e prescindere dalle caratteristiche delle sue impostazioni in punto di diritto).*

Né ad avviso di questa Commissione sono ravvisabili disposizioni imperative di rango costituzionale che consentano l'esclusione dell'efficacia preclusiva del giudicato, in considerazione che non sono ravvisabili nella specie situazioni riconducibili ad abuso del diritto - principio posto a base delle sentenze contrarie che hanno ristretto la efficacia del giudicato esterno - ed ancora trattandosi nella specie di TARSU e cioè di Tributo non ammortizzato, entro certi limiti, valgono, ancora, i principi dell'art. 2909 c.c.

Tanto consente, poi, di ritenere assorbite tutte le altre questioni di diritto e di rito sollevate dalle parti.

In conclusione: occorre confermare le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 249 e 250 del 2008 e riformare quella n. 296/010 sempre della Commissione di primo grado, annullando la cartella di pagamento n. 059.2008 0020726311, notificata il 5 agosto 2008.

Le particolari questioni oggetto di giudizio e l'assenza di precedenti specifici

in materia, induce a compensare le spese dei giudizi riuniti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. di Lecce, definitivamente pronunciando, conferma le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 249 e 250 del 2008 e riforma quella n. 296/010 sempre della Commissione di primo grado, annullando la cartella di pagamento n. 059.2008 0020726311, notificata il 5 agosto 2008.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce addì 4 del mese di luglio dell'anno 2014.

Il Relatore.

Avv. Alessandro De Lorenzi.



Il Presidente

Dott. Tommaso Marrese.



www.commercialistaautomatico.com

